

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

AGGIORNAMENTO 24.02.2022

Approvato con Deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## ART. 1 – OGGETTO

### 1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di gestione e funzionamento della struttura comunale “Canile Sanitario di Borgo Ticino” deputata ad accogliere e custodire cani, sita in Borgo Ticino (NO), Via Cheglio (di seguito individuata come “struttura” o “canile”) e costituita dal settore denominato “canile sanitario”, per la prima accoglienza degli animali e il periodo di osservazione sanitaria, e dal settore denominato “canile rifugio” per l’accoglienza degli animali in attesa di affido;
- b) le modalità di accesso e di custodia degli animali in struttura, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
- c) le attività volte ad assicurare ai cani della struttura l’assistenza veterinaria;
- d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna degli animali ai proprietari o il loro affido a persone interessate;
- e) le attività correlate al soccorso e cattura di cani vaganti e/o feriti di cui non è individuata la proprietà all’atto della richiesta di intervento;
- f) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato nell’ambito della struttura;
- g) le procedure per l’applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura, quali il servizio di recupero dei cani vaganti, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l’assistenza sanitaria.

### 2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare:

- alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi;
- alla Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 “Tutela e controllo degli animali da affezione” e al relativo D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993 “Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale «Tutela e controllo degli animali da affezione»”, e successive modifiche ed integrazioni;
- alla Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)”, e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

### 1. In coerenza e applicazione con quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché dalla Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 e successivi atti applicativi, le Amministrazioni Comunali convenzionate perseguono le seguenti finalità:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- c) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire il recupero e l’appropriata custodia dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia;

d) limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un proprietario, impegnando il Gestore individuato della struttura, in collaborazione con la Polizia Locale dei Comuni convenzionati, a rintracciare i proprietari dei cani smarriti e a riconsegnarli nel minor tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e gli strumenti e le tecnologie disponibili;

e) favorire l'affidamento dei cani non riferibili a un proprietario, anche con programmi e progetti specifici e l'utilizzo di efficaci forme di comunicazione;

f) rendere la struttura del canile un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale.

2. Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente comma 1 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con Associazioni di volontariato operanti nel settore, riconosciute a livello nazionale e/o regionale, sulla base di apposite convenzioni o protocolli. L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91 e s.m.i..

### ART. 3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono oggetto del presente regolamento:

a) i cani per i quali è previsto, dalle norme vigenti, l'obbligo della custodia, tra cui in particolare i cani vaganti di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento, che vengono rinvenuti sul territorio comunale (o dei comuni convenzionati per tale scopo con il Comune di Borgo Ticino) e condotti e ospitati nella struttura di cui all'articolo 1.

b) i cani i cui proprietari, residenti a Borgo Ticino, Comune capo convenzione o dei Comuni convenzionati, versano in situazioni economiche e sociali particolarmente disagiate, a seguito di specifica richiesta da parte dei Servizi Sociali competenti ed esplicita autorizzazione da parte del Comune. L'ingresso al canile suppone in questo caso che il proprietario rinunci alla proprietà del cane e lo ceda al Comune di propria residenza rientrando tra i Comuni convenzionati, rendendolo disponibile per un eventuale affido.

2. Nel canile, in osservanza alle norme impartite dall'Autorità Giudiziaria, possono essere ospitati cani posti sotto sequestro, i quali sono esclusi dalle pratiche di affido, fino ad esplicita autorizzazione della stessa Autorità Giudiziaria che ha emesso l'atto di sequestro. Il Comune capo convenzione provvede al recupero presso i proprietari dei cani delle spese sostenute per il mantenimento degli animali presso la struttura comunale.

3. Nel reparto "canile sanitario" possono essere ospitati, su richiesta del Servizio Veterinario dell'ASL, i cani morsicatori non gestibili dal proprietario, per un periodo di osservazione sanitaria. Le spese per il mantenimento presso il canile di questi cani sono a carico del proprietario.

### ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il Comune di Borgo Ticino, Capo convenzione come previsto dall'art. 4, comma 1 dell'atto convenzionale approvato dai Comuni convenzionati, provvede, tramite affidamento ad un Gestore, al servizio di cattura e trasporto al canile dei cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale dei Comuni convenzionati, alla gestione della struttura di cui al precedente art. 1 e al mantenimento degli animali in canile in vista del loro affido.

2. Resta di competenza del Comune capo convenzione:

a) la definizione delle caratteristiche di funzionamento della struttura, dell'orario di apertura al pubblico della struttura per non meno di 18 ore settimanali, compatibile con le necessità di gestione della struttura e di cura dei cani, e concordato col Gestore individuato e con l'Associazione di volontariato, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni, e la previsione di turni mattutini e/o pomeridiani e l'apertura nei giorni festivi e prefestivi;

b) la definizione dell'ammontare delle tariffe per i servizi resi dal canile comunale convenzionato;

c) la diffusione di indicazioni e regole per una buona gestione degli animali: diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale, caratteristiche e necessità dell'animale;

d) la collaborazione alle campagne di incentivazione degli affidi con progetti e programmi di sensibilizzazione e adeguate forme di comunicazione;

e) la vigilanza e la verifica periodica sull'efficacia e la qualità dei servizi nella struttura, sul rispetto delle regole e delle finalità, e sul benessere degli animali

f) l'assunzione delle funzioni di convocazione e conduzione dell'Assemblea dei Sindaci nel rispetto dell'art. 8 dell'atto convenzionale, esercitate direttamente dal sindaco del Comune capo convenzione o su richiesta di un terzo dei Sindaci convenzionati.

3. Il Comune capo convenzione provvederà altresì, ai fini della nomina del Direttore del canile prevista dall'art. 6, comma 3 dell'atto convenzionale approvato dai Comuni convenzionati, all'individuazione all'interno dei singoli Comuni convenzionati, di un dipendente, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Comuni convenzionati. A detta figura, unitamente ed in ragione del conferimento di tutte le funzioni previste dall'atto convenzionale su citato, verrà riconosciuta una indennità specifica di salario accessorio, come prevista dall'art. 15 del vigente C.C.N.L. in data 21.05.2018, in aggiunta alle eventuali l'indennità contrattuali dallo stesso già percepite. Detta indennità copre inoltre, unitamente alla responsabilità dell'esercizio delle funzioni di direzione, l'attività e reperibilità svolta al di fuori dell'orario di lavoro ordinario presso il Comune di provenienza.

4. Al Direttore del canile sono pertanto conferite:

- tutte le funzioni meramente gestionali di conduzione e direzione del canile sanitario, comprensive dell'adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti la gestione, comprensivi dei rapporti con gli utenti, il Gestore individuato, le Associazioni, gli organismi di assistenza sanitaria e di controllo, nel rispetto degli atti di indirizzo espressi dall'Assemblea dei Sindaci;

- la predisposizione, unitamente al Responsabile del servizio finanziario del Comune capo convenzione, della proposta di bilancio annuale e conseguente rendiconto, che riferito alle conduzione e gestione del canile troverà allocazione in sede di bilancio e rendicontazione del Comune capo convenzione; unitamente all'adozione dei conseguenti atti di assunzione di spese e riscossione delle entrate tariffarie e/o di ulteriori proventi derivanti da atti di liberalità di terzi;

- il mantenimento dei rapporti di partecipazione e controllo da parte dei Comuni convenzionati, come previsto dall'art. 6 dell'atto di convenzione sottoscritto;

- la partecipazione, all'Assemblea dei Sindaci, assumendo le funzioni di segretario della stessa, mediante assistenza e verbalizzazione delle sedute, assicurandone i lavori, unitamente al Presidente dell'Assemblea chiamato alla sottoscrizione dei verbali oggetto di pubblicazione e trasmissione ai singoli Comuni convenzionati.

4. Al Direttore del Canile è affidato, altresì nello specifico, il compito di sovrintendere alla notifica ai proprietari del rinvenimento dei loro cani e di promuovere eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi

della normativa vigente. Il compito di individuare e notificare ai proprietari l'avvenuta cattura degli animali è attribuito in via ordinaria al gestore/appaltatore della struttura ed è assicurata dai Comuni convenzionati piena collaborazione in tali adempimenti da parte dei rispettivi uffici e Comandi di Polizia Locale.

5. Nel rispetto di quanto previsto dagli art. 4 e 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), al Comune capo convenzione compete la copertura assicurativa del personale volontario operante in canile, da specificarsi in apposita convenzione tra Comune e Associazione di volontariato, rientrando nell'ambito delle spese convenzionali.

#### ART. 5 - COMPETENZE DELL'ASL

1. Sono di competenza dei servizi dell'ASL secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente:

- a) la vigilanza sanitaria e non su tutte le strutture del canile;
- b) gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- c) le operazioni di identificazione dei cani privi di microchip o tatuaggio e l'inserimento dei relativi dati nell'Anagrafe Canina Regionale - ARVET;
- d) la partecipazione all'attuazione di programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.

#### ART. 6 - ALTRE COMPETENZE SANITARIE

1. Il Comune capo convenzione, individua il veterinario libero professionista, referente della struttura, cui affidare i compiti sanitari non spettanti istituzionalmente all'ASL.

2. Attraverso il veterinario libero professionista, referente della struttura, sono assicurate le funzioni di assistenza sanitaria veterinaria e in particolare:

- a) presenza programmata di un veterinario, secondo le esigenze di servizio e comunque con reperibilità 24 h su 24;
- b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d'urgenza, in struttura apposita ed autorizzata, vaccinazioni ed eventuali soppressioni eutanasiche ai sensi della normativa vigente;
- c) valutazione sulla qualità e sulla razione alimentare;
- d) ogni altra attività e intervento di cura e vigilanza igienico sanitaria disposta su indicazione o in collaborazione con l'ASL.

#### ART. 7 - COMPITI DEL GESTORE INDIVIDUATO

1. Il soggetto individuato come Gestore della struttura e dei servizi correlati garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento, nel rispetto delle norme di riferimento dello stesso e in collaborazione con il Comune, l'ASL e gli organismi di volontariato operanti all'interno del canile.

2. Al Gestore, sulla base degli strumenti contrattuali definiti per l'affidamento, possono essere attribuiti i seguenti compiti:



- a) la cattura dei cani vaganti a seguito di segnalazione, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, con un servizio continuativo diurno, notturno e festivo e con l'impiego di mezzi adeguati;
- b) il recupero, anche nelle giornate festive e nelle ore notturne, di cani feriti o morti, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- c) il trasporto immediato alla struttura degli animali catturati o recuperati e il loro ricovero in condizioni di sicurezza per le persone e per gli altri animali; nel caso siano in pericolo di vita, il trasporto immediato alla struttura in cui si effettua l'assistenza veterinaria;
- d) il servizio di custodia diurna, notturna e festiva, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere;
- e) la gestione e manutenzione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento, per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta, o la collaborazione e supervisione, in caso di affidamento ad altri operatori, della pulizia giornaliera, degli interventi di disinfestazione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente;
- f) la corretta conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso;
- g) la custodia di copia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la segnalazione tempestiva al Comune capo convenzione eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi;
- h) la custodia presso il canile e l'aggiornamento puntuale e tempestivo del registro di carico/scarico del canile e della documentazione connessa, nonché del "registro chiamate canile" concordando la compilazione con il veterinario preposto;
- i) l'accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla salute, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla sgambatura dei cani ed alla loro toelettatura;
- j) le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell'animale;
- k) l'isolamento dei cani in osservazione sanitaria, o se richiesto a seguito di aggressività;
- l) la comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL o al Veterinario addetto all'assistenza sanitaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia dei cani ospitati in canile e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- m) l'assistenza ai veterinari in tutte le operazioni sanitarie; il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio; il contenimento; la somministrazione dei farmaci prescritti; la messa a disposizione dell'animale e l'attenzione affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
- n) il trattamento delle spoglie degli animali deceduti o soppressi, il loro incenerimento, con le modalità previste dalla normativa vigente;
- o) l'aggiornamento costante delle schede con i dati salienti dell'animale (nome, razza, sesso, taglia, colore, microchip, data di entrata, indice di adottabilità ecc.) affisse all'esterno dei box e quelle individuali sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non che li riguardano;
- p) la sollecita ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali rinvenuti e ricoverati in struttura, l'avviso di ritrovamento dei loro animali e la riconsegna;

- q) la segnalazione al Direttore del Canile, del mancato recupero dell'animale da parte del proprietario rintracciato e di eventuali ulteriori inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dello stesso proprietario;
- r) l'informazione ai volontari in merito al corretto relazionarsi con i cani e all'eventuale presenza di soggetti aggressivi;
- s) la richiesta e riscossione al momento della riconsegna dell'animale al proprietario o al momento della rinuncia alla proprietà dell'animale, delle tariffe dovute e del rimborso delle spese sostenute, così come previsto al precedente articolo 1 lett. g), con rilascio di apposita ricevuta. Di tale gestione contabile dovrà essere resa, unitamente al versamento presso la Tesoreria comunale, periodica rendicontazione al Direttore del Canile;
- t) l'esposizione all'ingresso del canile, degli orari di apertura della struttura e delle tariffe in vigore;
- u) l'adozione di ogni misura utile a facilitare l'accesso dei proprietari per il riconoscimento degli animali;
- v) la registrazione all'Anagrafe Canina Regionale ARVET di tutte le movimentazioni relative ai cani ospitati in canile (catture, restituzioni, affidi, decessi);
- w) la trasmissione al Servizio Veterinario dell'ASL di tutta la documentazione relativa agli affidi, con cadenza almeno bimestrale.

#### ART. 8 - COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. I volontari dell'Associazione prestano la propria attività per libera scelta ed a titolo gratuito, impegnandosi a seguire le direttive impartite dal Comune capo convenzione e del Gestore individuato, secondo i seguenti principi:

- a) all'interno del canile tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dal tipo di attività che svolgono;
- b) l'accesso del volontariato al canile municipale è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura;
- c) in particolare l'obiettivo è quello di ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali rafforzando la socializzazione e la consuetudine con l'uomo.

2. Ai sensi dell'art 4 della Legge 14 agosto 1991 n. 281, così come modificato dall'art. 2 c. 371 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), all'Associazione di volontariato è attribuito principalmente il compito di collaborazione nel servizio di affido dei cani presenti in canile, secondo i criteri generali definiti nel successivo articolo 14 e comunicando tempestivamente al Gestore individuato ogni movimentazione dei cani, corredata dalla documentazione richiesta.

L'Associazione è anche incaricata di promuovere il servizio di affido in tutte le forme ritenute più idonee ed efficaci, compreso l'aggiornamento di una pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune capo convenzione.

I volontari dell'Associazione curano la relazione con i visitatori del canile e gli aspiranti affidatari, con offerta di adeguata assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali presi in considerazione, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune capo convenzione e con il Gestore individuato.

3. I volontari possono svolgere le seguenti ulteriori attività, nella rigorosa osservanza delle indicazioni del veterinario incaricato della vigilanza sanitaria della struttura e del Direttore del canile:

- a) attività di movimento, di gioco e di relazione con gli animali ospitati nella struttura
  - b) attività di sgambatura e conduzione dei cani, anche all'esterno del canile, previa autorizzazione del Gestore, salvo diverse prescrizioni specifiche indicate sui box, avendo cura di pulire eventuali deiezioni.
4. I volontari possono collaborare anche alle seguenti attività all'interno della struttura la cui responsabilità resta comunque in capo al Gestore individuato:
- a) cooperare nella verifica e pulizia dei box, anche per quanto riguarda la presenza di acqua pulita nelle ciotole;
  - b) cooperare nella toelettatura degli animali, con spazzolatura o lavaggio dell'animale, qualora richiesto;
  - c) cooperare alle piccole manutenzioni della struttura, previa autorizzazione del Gestore individuato.
5. Le diverse attività di volontariato da svolgersi all'interno della struttura devono sempre essere concordate con il Gestore individuato. I volontari dovranno attenersi a quanto impartito in merito al relazionarsi con i cani presenti in struttura ed essere adeguatamente informati in caso di soggetti aggressivi.
6. I volontari contribuiscono a segnalare al Gestore individuato eventuali elementi, sia riferiti agli animali sia alla struttura, che possano comportare necessità di intervento.

#### ART. 9 - REQUISITI E COMPORTAMENTI

1. Per accedere in qualità di volontario al canile occorre:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere socio di una dell'Associazione che ha sottoscritto l'atto convenzionale con il Comune capo convenzione per svolgere attività in canile;
- c) non avere impedimenti di incompatibilità, in ragione di condanne e/o sanzioni amministrative inerenti una Pubblica Amministrazione, ed in specie per i reati previsti dalla legge 10.07.2004 n. 189 e s.m.i. "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- d) aver sottoscritto apposita dichiarazione liberatoria con la quale si esonera il Comune capo convenzione ed il Gestore individuato dalle responsabilità civili, penali, amministrative e patrimoniali derivanti dalle attività prestate a servizio del canile, anche all'esterno della struttura. Tale dichiarazione è custodita dall'Associazione, che la trasmetterà in copia al Comune capo convenzione.

2. Ogni anno l'Associazione che ha sottoscritto la convenzione con il Comune capo convenzione per agire a servizio del canile, rende al Direttore del canile ed al Gestore individuato, l'elenco dei nominativi dei propri volontari che, avendo i requisiti di cui al comma 1, possono accedere all'interno della struttura.

L'elenco, oltre i nominativi, dovrà contenere data e luogo di nascita e data di sottoscrizione della dichiarazione liberatoria. Ai fini del rispetto della legge sulla privacy il Direttore del canile ed al Gestore individuato, assumono la responsabilità del trattamento dei dati personali.

3. I volontari che prestano servizio presso il canile sono muniti di un tesserino visibile e leggibile, contenente nome e cognome del volontario.

4. Su disposizione del Direttore del Canile, l'accesso dei volontari e dei visitatori può essere temporaneamente sospeso o limitato per motivi sanitari o motivate ragioni organizzative/gestionali, previa



comunicazione agli interessati. Tali comunicazioni verranno pubblicizzate anche sul sito istituzionale del Comune capo convenzione.

5. Il personale che accede al canile per svolgere attività di volontariato deve osservare le seguenti norme di igiene al fine di prevenire la diffusione di patogeni all'interno della struttura:

a) lavarsi accuratamente le mani

b) utilizzare calzature e abiti adeguati, da tenere costantemente puliti

6. In caso venga segnalato che un volontario non si attiene alle regole stabilite dal presente regolamento e mette in atto comportamenti che pregiudichino il funzionamento e la gestione del canile, l'Associazione è invitata a effettuare le opportune verifiche e ad adottare i necessari provvedimenti. Nel caso le segnalazioni non trovino soluzione, il Comune capo convenzione può procedere alla revoca della convenzione con l'Associazione.

#### ART. 10 - RECUPERO ANIMALI

1. Il recupero dei cani vaganti e/o feriti, è attuato dal Gestore individuato tramite propri operatori autorizzati, che hanno cioè frequentato i corsi predisposti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria.

2. Il recupero dei cani vaganti e/o feriti avviene esclusivamente in base alle segnalazioni provenienti dalla Polizia Locale, dal Servizio Veterinario dell'ASL o da un organismo della Forza Pubblica (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, ecc). Il recupero di cani morti può essere richiesto anche dagli Uffici comunali, a seguito di segnalazioni pervenute.

3. I cani vaganti recuperati sono condotti alla struttura e ivi ricoverati.

4. I proprietari dei cani recuperati, devono provvedere nel più breve tempo possibile al ritiro dell'animale e sono tenuti a corrispondere le tariffe definite dall'Amministrazione per le operazioni di cattura e per il successivo mantenimento ed eventuali cure ritenute necessarie.

#### ART. 11 - ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA

1. Al momento dell'entrata dell'animale in struttura, il Gestore individuato provvede a:

a) effettuare la verifica scrupolosa dell'esistenza di tatuaggio/microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale;

b) registrare i dati relativi all'animale e all'intervento di cattura, anche all'Anagrafe Canina Regionale – ARVET, e inoltrare comunicazione di avvenuto ingresso al veterinario dell'ASL;

c) informare il veterinario addetto all'assistenza sanitaria presso la struttura, qualora l'animale appaia in pericolo di vita o in condizioni di salute molto precarie, al fine di predisporre i necessari interventi d'urgenza;

d) inserire l'animale all'interno della struttura, con contestuale richiesta di visita, accertamenti, eventuali terapie.

2. I veterinari dell'ASL dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, all'inserimento del microchip nel caso l'animale sia sprovvisto di identificazione.

3. Al fine del contenimento della popolazione canina, si procede alla sterilizzazione degli animali adulti in capo al Comune capo convenzione, tramite il veterinario referente del canile e presso struttura autorizzata, salvo diverse indicazioni espresse dall'ASL.

4. Tutte le movimentazioni dei cani devono essere indicate per iscritto ed il Gestore individuato dovrà mantenere aggiornati gli appositi registri. Tali registri, anche su supporto informatico, riportano la data e il luogo della cattura, la data di ingresso nel canile, i dati segnaletici e gli elementi utili alla sua identificazione, il numero di tatuaggio se presente e l'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale - ARVET, gli eventuali interventi veterinari effettuati, l'elenco delle profilassi veterinarie, gli esami clinici praticati con i relativi risultati, gli episodi morbosì con relativi trattamenti profilattici e terapeutici, la data di eventuale sterilizzazione, la data di trasferimento presso altri canili, la data di affido, annotando le generalità del nuovo proprietario.

#### ART. 12 - PROCEDURE IN CASO DI CANI IDENTIFICATI

1. Nel caso in cui venga catturato come vagante un cane identificato, ossia dotato di tatuaggio o microchip:

- il Gestore individuato avvia subito l'iter di rintraccio del proprietario e di comunicazione allo stesso del ritrovamento del cane;
- se il proprietario ritira il cane entro 10 giorni, al momento della consegna deve sottoscrivere il modulo predisposto dall'ASL;
- se entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, il proprietario non provvede al ritiro del proprio cane, il Gestore subito informa del caso la Polizia Locale, tramite fax o e-mail al Protocollo del Comune capo convenzione, precisando giorno di cattura, numero di microchip o tatuaggio, nominativo del proprietario e tentativi di contatto effettuati senza esito;
- se a seguito di preventiva informazione al proprietario, non viene assicurato il ritiro del cane, si provvederà nei 60 giorni successivi all'eventuale affido, che potrà, trascorso l'anno del mancato ritiro, all'assegnazione definitiva all'affidatario.

2. Al momento del ritiro del proprio cane il proprietario (o suo delegato) deve sottoscrivere un modulo compilato dal Gestore individuato, o suo incaricato, che lo renda edotto delle spese sostenute per il recupero del cane e per la permanenza presso il canile, in base alle tariffe approvate dal Comune capo convenzione, nonché delle spese sostenute per eventuali interventi sanitari urgenti richiesti dal veterinario referente della struttura.

Tali spese saranno versate direttamente al Comune capo convenzione concorrendo al sostegno del riparto delle spese di riparto delle quote di partecipazione previste dall'art. 4 dell'atto di convenzione.

Una copia del suddetto modulo è consegnata al proprietario (o suo delegato) e una copia viene trasmessa dal Gestore individuato al Comune capo convenzione.

3. Ai fini del ritiro del cane il proprietario dovrà presentare documento di identità o, in caso di ritiro da parte di terzi, specifica delega scritta.

4. Nel caso in cui a ritirare il cane si presenti il nuovo proprietario e non quello registrato all'Anagrafe Canina Regionale - ARVET, perché non è stata fatta la cessione oppure la stessa non è stata aggiornata in ARVET, il nuovo proprietario – prima di ritirare il cane – dovrà rivolgersi presso il Servizio Veterinario dell'ASL per i dovuti accertamenti e regolarizzazioni.

#### ART. 13 - PROCEDURE IN CASO DI CANI NON IDENTIFICATI

1. Il cane catturato privo di identificativo permane nel reparto di prima accoglienza (canile sanitario) per un periodo minimo di 10 giorni, entro i quali dovrà essere identificato dai veterinari dell'ASL, attribuendogli il Comune capo convenzione come proprietario. Dopo tale periodo di osservazione sanitaria il cane può essere dato in affido o trasferito nel canile rifugio.

2. Qualora il cane non identificato venga reclamato dal proprietario, si procederà all'identificazione del cane e all'irrogazione di una sanzione amministrativa al richiedente per violazione della norma vigente sulla identificazione dei cani (art. 12 della L.R. 18/2004 e s.m.i.).

3. Il proprietario, prima della riconsegna del cane reclamato da parte del Gestore individuati, dovrà:

- sottoscrivere, presso il canile, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere il proprietario dell'animale;
- sottoscrivere il modello di restituzione predisposto dall'ASL;
- pagare al Gestore individuato i costi per i servizi di cattura e mantenimento presso il canile come tariffati dal Comune capo convenzione.

#### ART. 14 - AFFIDI

1. Le procedure di affido dei cani presenti in canile sono eseguite dal Gestore individuato con la collaborazione non vincolante dall'Associazione di volontariato che dimostri di avere le competenze necessarie al compito e che opera all'interno del canile a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune capo convenzione che ne definisca le modalità dell'affido.

2. La persona che richiede l'affido di un cane, nel rispetto dell'atto convenzionale sottoscritto, deve:

- a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;
- b) dichiarare le conoscenze relative alla tenuta del cane in affido e della sua gestione;
- c) dichiarare la disponibilità a valutare la disponibilità dell'affido di un cane diverso da quello inizialmente individuato;
- d) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
- e) non avere ricevuto dall'ASL o dagli Enti competenti specifiche prescrizioni in merito alla detenzione di animali

3. L'affidatario deve essere aiutato nella scelta del cane a lui più idoneo, ed essere eventualmente invitato a prendere in considerazione animali di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

4. L'affidatario deve dare copia del documento di identità e del suo codice fiscale, in modo che il Gestore individuato possa provvedere allo scarico del cane sui registri cartacei e informatici.

5. L'affido va generalmente favorito e incoraggiato. L'eventuale non accoglimento o rinvio di una richiesta di affido deve basarsi su gravi e oggettivi impedimenti in relazione al benessere dell'animale e dall'Associazione viene motivato e comunicato in forma scritta al richiedente e trasmesso per conoscenza al Comune.

#### ART. 15 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dal Gestore individuato o suoi delegati o dai volontari dell'Associazione presenti in struttura.
2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi, quali aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.
3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

#### ART. 16 - PROVENTI

1. I proventi delle tariffe per i servizi erogati dal canile (quali il recupero dei cani vaganti e la retta giornaliera) e i rimborsi per eventuali interventi sanitari urgenti sui cani identificati, sono riscossi dal Comune capo convenzione.
2. Le offerte economiche a favore dei cani ospitati nella struttura, come le adozioni a distanza, sono rimosse dal Comune capo convenzione; mentre le donazioni in natura (es. coperte, cibo in confezioni chiuse e integre e non sfuso o avanzi di mense) possono essere riscossi dal Gestore individuato o dall'Associazione e devono sempre essere destinati a vantaggio degli animali presenti in canile.
3. Relativamente ai proventi di cui al precedenti comma 2, il Gestore individuato e l'Associazione predispongono e trasmettono al Direttore del canile, ciascuno per la propria parte, un consuntivo trimestrale sull'utilizzo delle donazioni in natura ricevute.

#### ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Le presenti norme regolamentari saranno parte integrante e sostanziale del Capitolato di affidamento del servizio di gestione del canile e delle convenzioni da sottoscrivere con il Gestore e con l'Associazione di volontariato.

=====